

1055 29 NOV. 2005 lu

OGGETTO : L.R. 18.11.1999, n. 33, e succ. mod.; disciplina relativa al settore commercio - Nuove disposizioni riguardanti l'art.32 come modificato dall'art. 82 della Legge Finanziaria n.2 del 27 febbraio 2004; Individuazione dei Comuni e località a prevalente economia turistica e città d'arte. Integrazione alla DGR n. 996 del 29.10.2004 (Comune di Monterotondo).

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla piccola e media impresa, commercio e artigianato;

VISTO il D. Lgs. 31.3.1998, n. 114, contenente la riforma della disciplina relativa al settore commercio ed, in particolare, l'art. 12 che demanda alle Regioni il compito di individuare, anche su proposta dei Comuni interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, i Comuni a prevalente economia turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi, nonché i periodi di maggior afflusso turistico nei quali gli esercenti possono determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura del proprio esercizio di vendita al dettaglio e possono derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimanale previsto dall'art. 11, c. 4, del decreto medesimo;

VISTA la Legge regionale 19.11.1999 n. 33 e successive modificazioni recante "disciplina relativa al settore commercio";

VISTO in particolare l'art.32 della L.R.33/99 e succ. mod. come sostituito dall'art.82 della L. R. n.2 del 27.02.2004 il quale dispone che "la Giunta regionale, sentite la commissione consigliare competente, i comuni, le organizzazioni regionali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, individua i comuni, le frazioni e le località dove sono operative le deroghe previste dall'articolo 12 del D.lgt. 114/98 in quanto a prevalente economia turistica e città d'arte determina i relativi periodi massimi di applicabilità delle predette deroghe, tenuto conto delle seguenti caratteristiche: a) comuni o parti di essi a prevalente economia turistica; b) città d'arte o parti di comuni aventi tale connotazione; c) comuni montani o zone montane di comuni, comuni insulari o singole zone di comuni caratterizzati da presenze di attrattive termali, naturalistico ambientali, storico culturali, eno-gastronomiche, religiose nelle quali il movimento turistico costituisce un elemento significativo dell'animazione e dell'economia delle località suddette. Nei comuni, frazioni, località e zone individuati e nei periodi fissati dalla Regione, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura. La Regione può aggiornare le individuazioni di cui al comma 1 sulla base di mutamenti del contesto economico del mercato".

VISTA la nota n.1539/SP del 10.05.2004 dell'Assessore alle Attività Produttive indirizzata a tutti i Sindaci dei comuni del Lazio con la quale si invitavano le amministrazioni locali ad inoltrare alla Regione una nota indicante: se l'intero territorio è interessato alla deroga, o parte di esso, in questo caso elencare la parte del territorio interessata, località o frazioni ed il periodo massimo, indicandone la durata;

ATTESO CHE soltanto parte dei Comuni interpellati hanno provveduto ad inviare la comunicazione di quanto richiesto;

VISTA l'allegata scheda, numero 1 recante "Comuni a prevalente economia turistica e città d'arte", che forma parte integrante della presente deliberazione, nella quale sono riportati:

- il nome del Comune che ha avanzato formale richiesta;
- il numero di protocollo e la data della formale richiesta avanzata dal Comune e della successiva integrazione istruttoria;
- l'indicazione del territorio comunale interessato;
- il periodo di ogni anno, durante il quale gli esercenti possono determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura e derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimanale, come stabilito dall'art. 12, c.1, del D. Lgs. n. 114/1998;
- la classificazione: prevalente economia turistica e città d'arte;



1055 29 NOV. 2005 *llr*

VISTA l'allegata nota: prot. n. 114478 del 29.08.2005, con la quale si richiede alle Organizzazioni regionali dei consumatori, delle imprese del commercio, del turismo e dei lavoratori dipendenti, di esprimere le proprie osservazioni in merito alla richiesta avanzata dal Comune di Monterotondo, concernente l'inserimento del comune medesimo tra i comuni considerati a prevalente economia turistica;

VISTE le note, che si allegano: prot. n. 194S/05 dell'1.09.2005 dell'ADICONSUM; prot. n. 1416 del 02.09.2005 della Unione Nazionale Consumatori; prot. n. 291 dell'8.09.2005 della Lega dei Consumatori Lazio; prot. n. 6990 del 09.09.2005 della Confederazione Italiana Agricoltori; fax del 12.09.2005 dell'U.N.U.S.S.; fax del 02.09.2005 della Unione Regionale CIDA del Lazio;

CONSIDERATO CHE con le suddette note, le Associazioni che hanno risposto alla richiesta di parere, si sono espresse positivamente;

CONSIDERATO CHE il Comune di cui all'allegata scheda n. 1, ha presentato richiesta successivamente alla data fissata con nota dell'Assessore alle Attività Produttive n. 1539/SP del 10.5.2004;

RITENUTO opportuno di procedere all'integrazione della DGR n. 996 del 29.10.2004 con l'individuazione di altri comuni che possono derogare all'obbligo di chiusura infrasettimanale, festiva e domenicale in quanto città a prevalente economia turistica e città d'arte;

RITENUTO di poter procedere con successivo provvedimento all'individuazione degli altri comuni, quando gli stessi faranno pervenire alla Direzione Regionale Attività Produttive, formale richiesta di inserimento nell'elenco, e all'inserimento dei Comuni le cui richieste sono pervenute oltre il termine del 10.06.2004;

della L.R. 33/99 e succ. mod.

TO l'art. 32 comma 13 il quale stabilisce che la Giunta regionale individua i comuni e le località di cui al medesimo comma, lett. a) b) e c) sentita la commissione consiliare competente nella seduta del

llr 07-11-2005

RITENUTO, pertanto, di poter approvare la suddetta allegata scheda n. 1 recante "Comuni a prevalente economia turistica e città d'arte", che fa parte integrante della presente deliberazione, tenuto conto delle note inviate dai Comuni, e della proposta avanzata dagli stessi circa l'intero territorio o la porzione di esso interessato ed il periodo di ogni anno di applicazione delle deroghe di cui trattasi;

All'unanimità.

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa.

- di individuare il comune di cui alla scheda n. 1 recante "Comuni a prevalente economia turistica e città d'arte", che forma parte integrante della presente deliberazione, come turistico e nel quale gli esercenti possono determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura del proprio esercizio di vendita al dettaglio e possono derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimanale, per i periodi e le porzioni di territorio indicati nella citata scheda;
- Con successiva deliberazione si provvederà ad integrare la scheda n. 1 recante "Comuni a prevalente economia turistica e città d'arte", con i Comuni che hanno inviato la richiesta dopo il 10.06.2004 come da citata nota n. 1539/SP del 10.05.2004 e con i Comuni che non avendo risposto entro il suddetto termine presenteranno formale richiesta;



1055 29 NOV. 2008

Dei

- Il presente provvedimento è efficace dalla data della sua approvazione.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



"scheda deroghe
orari.xls"

II PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
II. SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

29 NOV 2008





SCHEDA N. 1

COMUNI A PREVALENTE ECONOMIA TURISTICA E BIENES RAICES

COMUNE	PROV.	RICHIESTE PROT. N.	TERRITORIO	PERIODO	CLASSIFICAZIONE
MONTEROTONDO	RM	21838 DEL 21.05.05 E 27334 DEL 25.07.05	INTERO TERRITORIO	febbraio - ottobre	COMUNE A PREVALENTE ECONOMIA TURISTICA

ALLEG. alla DELIB. N. 4055 del
DEL 29 NOV. 2005

